

# Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici

## **REGOLAMENTO ORGANICO**

### **Premessa**

Il Regolamento stabilisce le norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici (F.I.S.A.C.).

Le norme contenute nel Regolamento, dettate per eseguire ed applicare le disposizioni statutarie, nonché per disciplinare l'organizzazione della Federazione, dei Clubs sportivi affiliati, dei tesserati e di chiunque altro chiamato a svolgere funzioni nell'ambito federale, non hanno potestà alcuna di sostituirsi allo Statuto o di derogare da esso, cui sono sottordinate.

### **Capitolo I**

#### **LA FEDERAZIONE**

##### **Art. 1**

##### **Principi fondamentali**

1. La F.I.S.A.C. promuove, organizza e disciplina tutte le attività sportive acrobatiche dilettantistiche, riconosciute dai rispettivi Organismi Internazionali di competenza
2. Le discipline praticate dalla Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici sono:
  - Acrosport
  - Cheerleading
  - Ginnastica estetica di gruppo
  - Ropeskipping
  - Street gym
  - Teamgym
  - Trampette (mini trampolino)
  - Tumbling
  - Wheel gym

##### **Art. 2**

##### **Scopo ed attribuzioni**

1. La Federazione, per gli scopi di cui all'articoli dello Statuto, disciplina, promuove ed attua i programmi per la formazione sportiva e l'aggiornamento tecnico, propaganda, organizza e disciplina le attività acrobatiche e le forme ad esse correlate attraverso la propria struttura nazionale e territoriale curando, inoltre, i rapporti con gli organi civili e militari dello Stato e con gli enti pubblici che intendono concorrere all'educazione fisica, sportiva e morale di tutti i propri associati.
2. La Federazione sostiene i Clubs affiliate nell'espletamento delle attività in ambito federale, riconoscendone e valorizzandone la funzione sociale.
3. Per il suo carattere di ente apolitico, aconfessionale e senza fine di lucro, la Federazione non esercita la propria attività in funzione politica o religiosa e, pertanto, nel rispetto di tale principio, i Clubs affiliati sono impegnati a non utilizzare le attività federali per iniziative di propaganda politica o religiosa.
4. La Federazione aderisce incondizionatamente al Regolamento Antidoping del CONI, recepisce ed attua le misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, in conformità a quanto stabilito dagli organi competenti.
5. La Federazione segue la preparazione tecnica degli atleti e coordina la partecipazione dei Clubs alle competizioni nazionali ed internazionali.

### **Art. 3**

## **Patrimonio ed esercizio finanziario**

1. La Federazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i proventi derivanti:
  - a) da affiliazioni, quote associative, tasse gara ed altre entrate connesse alle iniziative federali;
  - b) da contratti di sponsorizzazione, donazioni, lasciti o altri contributi;
  - c) dalla gestione di beni rientranti nella disponibilità federale nonché dalla erogazione o gestione di servizi, anche attraverso la costituzione di società o la partecipazione nelle stesse;
  - d) da qualsiasi altra iniziativa connessa all'attività istituzionale.
2. L'acquisizione di beni mobili ed immobili al patrimonio federale avviene con deliberazione del Consiglio direttivo federale, di seguito indicato C.D.F., che autorizza il Presidente della Federazione a compiere le necessarie procedure.
3. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato periodicamente dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.

## **Capitolo II**

### **I CLUBS**

### **Art. 4**

## **Soggetti della Federazione**

Sono soggetti della F.I.S.A.C. i Clubs dilettantistici regolarmente affiliati.

### **Affiliazione**

1. Il Club, che in Italia intende svolgere, ad ogni livello, attività sportiva inquadrata nelle discipline previste dallo Statuto, deve essere affiliata alla F.I.S.A.C..  
I Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in attuazione della legge 31/3/2000, dell'art. 28 dello Statuto C.O.N.I. possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, fermo restando quanto previsto dalle apposite convenzioni con il C.O.N.I. e dai regolamenti attuativi.
2. Le Polisportive, le sezioni sportive di enti pubblici, all'atto della richiesta di affiliazione, devono presentare il proprio statuto ed il regolamento interno che devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento, nonché il regolamento specifico della sezione sportiva che deve essere redatto in osservanza dei principi e delle norme contenuti nello Statuto e nei regolamenti della F.I.S.A.C..
3. La domanda di affiliazione, redatta sull'apposito modulo federale, deve essere presentata dal Club, nel corso dell'anno, direttamente alla F.I.S.A.C. che la valuterà nel 1° C.D.F. in programma.  
La domanda e gli altri documenti allegati di cui al comma successivo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante, il quale dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente l'assoggettamento del Club alla clausola compromissoria prevista dallo Statuto.
4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a) atto costitutivo, sottoscritto dai promotori le cui firme risultino formalmente riconosciute;
  - b) attestazione del versamento intestato alla Federazione della quota di affiliazione annualmente deliberata dal C.D.F.;
  - c) elenco della/e disciplina/e per le quali si intende svolgere l'attività sportiva;
  - d) l'indirizzo dove inviare la corrispondenza;
  - e) l'assunzione di responsabilità in relazione alla idoneità sanitaria per lo svolgimento della attività

promozionale e propedeutica;

f) la dichiarazione di accettazione incondizionata della clausola compromissoria prevista dallo Statuto F.I.S.A.C., nonché l'accettazione e l'osservanza, senza riserve ed a tutti gli effetti, per il periodo di adesione dello Statuto e dei regolamenti federali

g) La dichiarazione della relativa copertura assicurativa infortuni e responsabilità

5. Il C.D.F., previa valutazione della conformità degli atti e dei documenti presentati delibera, entro sessanta giorni (60 gg.) dal ricevimento

della domanda:

- il riconoscimento ai fini sportivi del Club richiedente

- il suo inserimento nell'elenco delle Società.

L'affiliazione decorrerà dal giorno della deliberazione da parte del C.D.F. Ad essa sarà data immediata esecutività e comunicata al Club richiedente.

L'affiliazione ha validità per l'anno solare in cui è deliberata.

.

### **Modificazioni**

L'eventuale cambio di denominazione deve avvenire inviando alla Federazione copia autenticata del verbale dell'Assemblea societaria.

E' vietato l'utilizzo di denominazione diversa da quella depositata agli atti federali pena il deferimento agli Organi di giustizia federale.

La nuova denominazione, per avere efficacia, deve essere esplicitamente autorizzata dalla Federazione.

Rinnovo affiliazione

6. La domanda di rinnovo dell'affiliazione, redatta sull'apposito modulo federale, deve essere inoltrata direttamente alla Federazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La domanda deve essere corredata dall'attestazione del versamento della quota di riaffiliazione, annualmente deliberata dal C.D.F., e dall'attestazione del tesseramento del Presidente.

7. L'inosservanza delle norme di cui al precedente comma colloca automaticamente il CLUB in posizione di morosità per la durata di due mesi, periodo in cui il CLUB viene sospeso da qualsiasi attività federale; le viene precluso il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali, nonché negato il rilascio delle tessere.

Il CLUB dichiarato moroso può rinnovare l'affiliazione entro il 31 gennaio, corrispondendo la quota di riaffiliazione maggiorata del 50%. Trascorso inutilmente il periodo di morosità, a seguito di intimazione del C.D.F., comunicata per iscritto con la concessione di un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, persistendo l'inadempimento, cesserà di appartenere alla Federazione.

### **Modifica status giuridico**

8. I Clubs aventi personalità giuridica possono rinunciare a detta personalità solo seguendo la procedura di liquidazione prevista dalle leggi vigenti.

Ai fini sportivi e federali, i Clubs che hanno intenzione di procedere a tale rinuncia devono presentare domanda di cancellazione dall'albo delle Società. Il C.D.F. delibera la cancellazione del CLUB e lo scioglimento dal vincolo per gli associati della stessa.

Gli associati del CLUB cancellato possono costituire un nuovo CLUB.

### **Abbinamenti pubblicitari**

9. Il CLUB può stipulare contratti con terzi aventi per oggetto, sotto qualsiasi forma, lo sfruttamento pubblicitario del nome, dell'immagine, di marchi, simboli e contrassegni del CLUB, nonché tutti i contratti

che comunque possano riguardare l'attività posta in essere dal CLUB stesso nell'ambito federale

I suddetti contratti non producono alcun effetto giuridico o amministrativo né diretto né indiretto nei confronti della Federazione.

## **Art. 5**

### **Cessazione di appartenenza del CLUB alla Federazione**

1. Il CLUB cessa di far parte della F.I.S.A.C. per i motivi previsti dallo Statuto.

2. La cessazione del CLUB a far parte della F.I.S.A.C. per estinzione o rinuncia deve essere deliberata dagli organi societari a norma dello statuto del CLUB stesso.

Tale deliberazione è trasmessa direttamente alla Federazione per la deliberazione da parte del C.D.F.

3. Il mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini e con le modalità previste, la inattività protrattasi per due anni sportivi consecutivi, la revoca dell'affiliazione da parte del C.D.F. nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla, il mancato tesseramento del Presidente, sono causa di esclusione dalla F.I.S.A.C.. Tale esclusione è dichiarata, ai fini della cancellazione dall'albo delle Società, dal C.D.F. con propria deliberazione. Le modalità di notifica sono quelle indicate nel punto successivo.

4. La deliberazione per la revoca dell'affiliazione da parte del C.D.F. deve essere notificata per raccomandata a/r alla CLUB interessata entro trenta giorni dalla data di assunzione della deliberazione stessa.

## **Ricorso**

5. Il CLUB cancellata ha facoltà di chiedere un riesame del provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione indicandone i motivi comprovati da idonea documentazione.

Il C.D.F. nella sua prima riunione utile adotterà il provvedimento di revoca della cancellazione o conferma della stessa.

La cessazione di appartenenza alla Federazione decorre dalla data di notifica al CLUB della deliberazione adottata dall'organo di giustizia competente, notifica curata tempestivamente dal Segretario Generale della Federazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

8. il CLUB che cessi di appartenere alla Federazione per radiazione non può inoltrare una nuova domanda di affiliazione. La stessa preclusione si applica al CLUB costituitosi attraverso una trasformazione meramente formale e non sostanziale di quella già cancellata.

9. Il CLUB cancellato dall'albo federale, per non incorrere in eventuali azioni giudiziarie a suo carico, deve cessare immediatamente di utilizzare, per qualunque motivo, simboli, scritte, fregi o contrassegni federali.

## **Art. 6**

### **Rappresentanza sociale**

La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.S.A.C. spetta al Presidente o a coloro facenti parte dell'organo direttivo del CLUB ai quali un tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.

In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento allo statuto sociale.

## **Art. 7**

### **Fusioni ed incorporazioni**

1. La fusione tra due o più Società deve essere proposta per l'approvazione, ai fini sportivi, al C.D.F. improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione. Alla domanda devono essere allegati, in copia

autentica, i verbali delle Assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo statuto e l'atto costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli del CLUB incorporante.

2. In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi del CLUB incorporante.

3. In caso di fusione invece vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da uno dei due CLUB interessati alla fusione.

4. Gli atleti tesserati con i Clubs interessati alla fusione rimangono tesserati al nuovo CLUB.

## **Capitolo III I TESSERATI**

### **Art. 8 Tesseramento**

1. La tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla F.I.S.A.C. ed impegna il tesserato per le sole attività federali. Deve essere rinnovata annualmente nei termini e con le modalità previste dal C.D.F.

2. Ogni soggetto può essere titolare di una sola tessera. Su di essa devono essere riportate le generalità del soggetto interessato e specificati i dati di tesseramento stabiliti dalle norme federali.

Qualora la tessera venga smarrita o distrutta, l'intestatario può richiederne il duplicato alla Federazione previo versamento della relativa tassa stabilita dal C.D.F.

All'atto del primo tesseramento l'interessato o, in caso di minore, l'esercente la potestà, deve depositare agli atti del CLUB

- dichiarazione di adesione incondizionata al Regolamento Antidoping federale per la prevenzione e la tutela della salute degli atleti e di osservanza dei principi, delle norme e consuetudini sportive e del codice di comportamento sportivo, deliberato dal C.O.N.I.;

- l'autorizzazione al tesseramento, solo in caso di atleta minore, da parte dell'esercente la potestà;

- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3. La Federazione, per lo svolgimento delle proprie attività tecniche, organizzative e di promozione rilascia tessere alle seguenti persone fisiche:

- atleta;

- dirigente, socio;

- tecnico;

- giudice;

- commissario di gara;

### **Tesseramento atleta**

4. L'atleta, per poter svolgere attività federale ad ogni livello in una delle discipline sportive previste dallo Statuto, deve essere munito della tessera valida per l'anno sportivo in corso rilasciata dalla Federazione

L'età minima richiesta per essere tesserati alla F.I.S.A.C. è di tre (3) anni compiuti per attività Ludico-sportive previste nei programmi federali, mentre per poter gareggiare nelle varie discipline sportive dilettantistiche occorre aver compiuto l'età minima prevista dai regolamenti di ciascun organismo Internazionale di riferimento.

Ciascuna delle discipline basa la propria attività in relazione alla normativa federale ed ai rispettivi regolamenti tecnici.

Il C.D.F. potrà modificare le fasce di età in attuazione di eventuali nuove normative emanate dagli organismi internazionali apportando le conseguenti modifiche alle disposizioni del presente Regolamento.

5. Entro la scadenza del 31 dicembre di ogni anno l'atleta ha facoltà di confermare il tesseramento presso il CLUB di appartenenza o di comunicare alla stessa che dal 1° gennaio successivo intende tesserarsi con altro

CLUB.

6. L'atleta che ha partecipato a gare interregionali e/o nazionali, individuali o nella rappresentativa sociale, nelle varie discipline sportive nel corso dell'anno, è vincolato al CLUB di appartenenza fino al 31 dicembre dell'anno sportivo successivo.

### **Svincolo**

7. L'atleta che si ritrova nelle condizioni di cui al comma 6 può richiedere il trasferimento ad altro CLUB, se in possesso del nulla osta al trasferimento stesso rilasciato dalla CLUB di appartenenza.

8. L'atleta, soggetto al vincolo e privo del nulla osta, può avvalersi della facoltà di svincolo unilaterale, seguendo la procedura sotto indicata che lo rende automaticamente libero. La richiesta di svincolo unilaterale deve pervenire, entro il 20 dicembre, al CLUB di appartenenza; copia della richiesta deve pervenire alla F.I.S.A.C. entro la medesima data.

Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione della società che acquisisce l'atleta con la quale la stessa si impegna a versare al CLUB di provenienza la indennità di preparazione stabilita secondo i parametri stabiliti dal C.D.F., che comunque dovrà essere messa a bilancio della società e investita per il perseguimento di fini sportivi.

La mancanza di uno degli adempimenti o documenti sopra specificati rende l'atto nullo.

L'atleta o l'esercente la potestà genitoriale:

- può richiedere al CLUB di appartenenza il trasferimento senza necessità di nulla-osta, presentando il certificato di stato di famiglia comprovante che il nucleo familiare dell'atleta minorenni ha cambiato comune di residenza rispetto a quello indicato al momento del tesseramento. In tal caso l'atleta è vincolato al CLUB di appartenenza sino al 31 dicembre dell'anno in corso;

- è autorizzato implicitamente allo svincolo quando il CLUB di appartenenza non ha rinnovato e/o regolarizzato economicamente nei termini previsti (31 dicembre di ogni anno) il suo tesseramento;

- è libero di trasferirsi, in qualunque periodo dell'anno, ad altro CLUB quando quello di appartenenza cessa di far parte della F.I.S.A.C. In tal caso l'atleta deve presentare domanda alla F.I.S.A.C., la quale, accertata la ricorrenza del caso, concede d'ufficio il trasferimento;

- è libero di trasferirsi in qualunque periodo dell'anno ad altro CLUB quando quello di appartenenza partecipa ad una "fusione". In tal caso si applicano le norme dell'art. 7 del presente Regolamento.

10. L'atleta soggetto a vincolo che, direttamente o per i minori tramite l'esercente la potestà fa pervenire entro il 31 dicembre al CLUB di appartenenza e alla F.I.S.A.C. la comunicazione di rinuncia a partecipare alla attività agonistica federale nell'anno sportivo successivo, può essere tesserato per tale anno presso altro CLUB, ma non può svolgere attività agonistica.

Dall'inizio del secondo anno di iscrizione al nuovo Club può riprendere con esso la propria attività agonistica. L'inosservanza dell'impegno assunto comporta l'automatico deferimento agli organi di disciplina federale.

### **Tesseramento militari**

11. L'atleta militare in servizio effettivo o in arruolamento volontario può essere inquadrato presso un Gruppo sportivo militare o equiparato, avente sezione di ginnastica regolarmente affiliata, durante tutto il corso dell'anno.

Il trasferimento dalla Società di appartenenza verrà autorizzato attraverso la presentazione di un attestato ufficiale di arruolamento rilasciato dalle Autorità militari competenti. L'atleta sarà tesserato presso il Gruppo sportivo militare per l'intero periodo di servizio effettivo o di arruolamento volontario.

L'atleta militare o equiparato è considerato in rafferma e può ottenere di essere trasferito ad altro Gruppo sportivo militare o equiparato, per il quale sarà tesserato.

L'atleta che, nello stesso anno agonistico nel quale ottiene il trasferimento ad un Gruppo sportivo militare, ha partecipato o sta partecipando ai Campionati individuali e/o di squadra continua, per quell'anno, a prendere

parte a tali attività per la Società di provenienza, che ne acquisisce i relativi diritti di voto, anche dopo il trasferimento. Deve comunque indossare la divisa del Gruppo sportivo militare di appartenenza.

Gli atleti/e appartenenti ad un Gruppo sportivo militare non utilizzati per i Campionati di squadra, su richiesta, potranno essere messi a disposizione della Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici, che ne consentirà l'impiego esclusivamente presso i Clubs di provenienza, in prestito singolo o plurimo, per la partecipazione a tutte le attività previste nei regolamenti tecnici federali. Anche in questo caso l'atleta deve comunque indossare la divisa del Gruppo sportivo militare di appartenenza.

Al termine del servizio di leva o a conclusione della ferma prolungata o del servizio effettivo, l'atleta è tenuto a rientrare presso il Club a cui apparteneva prima dell'arruolamento fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso.

### **Prestito**

12. Un CLUB può richiedere in prestito uno o più atleti ad altro Club affiliato per la partecipazione alle attività agonistiche nelle varie discipline.:

- a) il prestito ha validità per l'intero anno sportivo
- b) la richiesta di prestito, in originale e formulata sugli appositi moduli federali e secondo le norme del presente Regolamento, deve pervenire alla F.I.S.A.C. a partire dal 1° settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e sino a 15 giorni prima della 1^ prova della competizione a cui si intende partecipare.
- c) il prestito vincola il/la ginnasta alla Società richiedente per l'intero Campionato, anche se non gareggia.
- d) l'atleta prestato/a può partecipare per il Club richiedente, nel corso dell'anno agonistico, unicamente a tutte le competizioni della categoria di gara per la quale è stato richiesto il prestito
- e) non può essere concesso il prestito per un/una ginnasta che abbia già partecipato con il proprio Club alla medesima gara
- f) l'atleta può essere prestato/a per la partecipazione ad una sola disciplina. Può svolgere tutta la rimanente attività agonistica solo con il Club di appartenenza;

### **Stranieri**

13. Il CLUB può richiedere il tesseramento di atleta straniero/a (proveniente da Federazione Straniera o della Unione Europea) in numero non superiore al 50% della composizione delle squadre per ogni disciplina, purché presenti la documentazione comprovante che l'interessato è in regola con le leggi, e le norme in vigore in Italia e nel Paese di appartenenza e nel rispetto delle disponibilità numeriche e delle direttive del C.O.N.I. e delle specifiche disposizioni tecniche che il C.D.F. emana in merito alla partecipazione dell'atleta straniero/a.

Il possesso della tessera consente all'atleta straniero di prendere parte alla attività agonistica federale come componente della rappresentativa di Club.

Il rilascio della tessera all'atleta straniero/a avviene secondo le normative federali previste e la validità della stessa è limitata esclusivamente al periodo di svolgimento dell'attività agonistica.

L'atleta straniero/a non può essere prestato/a ad altro sodalizio.

I Clubs possono tesserare ginnasti stranieri residenti in Italia anche se nello stesso anno sportivo hanno tesserato un atleta non residente in Italia, proveniente da una Federazione straniera o della Unione Europea.

Un atleta straniero/a residente in Italia può partecipare a tutta l'attività federale individuale e di rappresentativa di Club purché residente in Italia da almeno 12 mesi con il proprio nucleo familiare e nello stesso periodo non abbia partecipato ad attività internazionale per il Paese di origine.

### **Tutela sanitaria**

14. L'atleta è obbligatoriamente tenuto a sottoporsi a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva o agonistica in ossequio alla vigente legislazione nazionale e regionale.

L'accertamento dell'idoneità deve avvenire in occasione del primo tesseramento e deve essere ripetuto ogni

anno.

Nel caso di idoneità per attività sportiva il certificato dovrà essere conservato, per almeno un (1) anno, a cura del CLUB di appartenenza, mentre il certificato di idoneità per l'attività agonistica dovrà essere conservato, dallo stesso CLUB, per almeno cinque (5) anni.

La responsabilità per l'inosservanza delle norme sanitarie o la partecipazione all'attività federale dell'atleta dichiarato non idoneo, anche se temporaneamente, ricade sul Presidente della CLUB per la quale è tesserato e sull'atleta stesso e, in caso di minore su chi esercita la potestà .

### **Tesseramento del tecnico**

15. Il tecnico è tesserato direttamente presso la F.I.S.A.C. ed inserito nell'elenco federale per i tecnici nelle varie qualifiche e discipline :

oltre 18 anni - Tecnico Nazionale Formatore, Tecnico Nazionale, Tecnico Regionale Formatore, Tecnico Regionale, Tecnico di Club

oltre 16 anni - Aiuto Tecnico di Club

Il tecnico di qualunque livello che abbia anche la qualifica di giudice o atleta può espletare i differenti ruoli rispettando le seguenti regole:

tecnico/giudice : può giudicare in gare dove siano presenti anche atleti del proprio Club

tecnico/atleta : può partecipare a qualunque gara o evento, individuale o a squadra, escludendo quelle dove sia previsto obbligatoriamente un tecnico di supporto ed aiuto durante l'esecuzione di esercizi, se non presente altro tecnico.

Giudice/atleta : può esercitare la funzione di giudice in tutte le gare, eventi e discipline in cui non sarà, sia o sia stato nell'arco dell'anno sportivo, impegnato come atleta

### **Tesseramento del tecnico straniero**

16. Il Tecnico straniero deve tesserarsi direttamente presso la F.I.S.A.C..

La tessera è rilasciata dalla F.I.S.A.C. e può essere rinnovata annualmente, sempre dietro presentazione della documentazione comprovante che il tecnico straniero è in regola con le leggi e le disposizioni vigenti.

Una CLUB può richiedere l'utilizzo di un tecnico proveniente da una Federazione straniera purché sia in regola con le leggi e le disposizioni federali in vigore.

### **Tesseramento del giudice, commissario di gara**

17. Il giudice e l'ufficiale di gara, per poter adempiere al proprio mandato, deve essere tesserato presso la F.I.S.A.C. ed essere inserito nell'elenco federale dei giudici nelle varie qualifiche e discipline :

da 18 anni - Internazionale, Nazionale, Regionale

da 16 anni - Tirocinante

Il giudice e l'ufficiale di gara, partecipano allo svolgimento delle manifestazioni nella qualifica attribuita dalla F.I.S.A.C. e con autonomia operativa per assicurarne la regolarità. Il tesseramento è rinnovato di anno in anno, con la qualifica acquisita a norma del "Regolamento di giuria", se non viene presentata la rinuncia al mandato.

Questa può essere inoltrata dall'interessato in qualsiasi periodo dell'anno, dandone contestualmente comunicazione alla Federazione.

### **Tesseramento dirigenti**

18. Il tesseramento alla F.I.S.A.C. del Presidente del CLUB è obbligatorio.

I Presidenti di Club neo eletti o appartenenti a società affiliate per la prima volta hanno l'obbligo di tesserarsi

entro dieci giorni (10 gg.) dalla data di comunicazione di nuova affiliazione. Il tesseramento dei neo eletti ha validità per l'anno sportivo nel quale è stato effettuato il tesseramento a prescindere dalla data di richiesta.

## **Art. 9**

### **Cessazione di appartenenza del tesserato alla Federazione**

Il tesserato che non rinnovi il proprio tesseramento alla F.I.S.A.C. nei termini prescritti automaticamente cessa di appartenere alla F.I.S.A.C. stessa.

E' vietato produrre, esibire o utilizzare la tessera al di fuori dell'ambito della Federazione o, per motivi diversi, dimostrare di appartenere alla Federazione a decorrere dalla data di comunicazione delle dimissioni, dalla data di scadenza della validità della tessera (in caso di mancato rinnovo del tesseramento) o dalla data di notifica della deliberazione della radiazione dalla F.I.S.A.C. o dalla data di perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento o dalla data di cessazione del CLUB di appartenenza.

E' fatto altresì obbligo di riconsegnare al Presidente della F.I.S.A.C. o ad un suo delegato, eventuali beni di proprietà della F.I.S.A.C. o dei suoi Organi territoriali, dei quali sia a qualunque titolo in possesso.

## **Capitolo IV**

### **GLI ORGANI**

#### **Art. 10**

#### **Organi nazionali e territoriali**

1. Gli organi attraverso i quali la F.I.S.A.C. realizza le proprie finalità istituzionali sono quelli indicati dallo Statuto.

Sono cariche federali, nazionali e territoriali, cui si accede per elezione o per nomina quelle previste dallo Statuto.

Sono incarichi federali, nazionali e territoriali, quelli cui si accede per nomina da parte del Consiglio Direttivo Federale.

#### **Art. 11**

#### **Assemblea Nazionale ordinaria**

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria, come prescritto dalle norme statutarie, esamina e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su mozioni eventualmente presentate da uno o più componenti l'Assemblea mediante votazione a maggioranza, ove non sia specificatamente richiesta una diversa maggioranza.

2. Ogni deliberazione dell'Assemblea è vincolante per:

- a) i Clubs;
- b) i tesserati;
- c) gli aderenti alla F.I.S.A.C.;
- d) gli organi nazionali e territoriali della F.I.S.A.C..

3. Ai Clubs viene attribuito un numero 1 voto

4. Ai fini dell'attribuzione del voto valgono le seguenti precisazioni:

a) l'affiliazione da almeno dodici mesi di una CLUB è sufficiente per l'ammissione al voto se, questo contemporaneamente, ha partecipato alla attività sportiva stabilita da programmi federali e/o alla attività agonistica stabilita nel calendario federale dell'anno sportivo precedente all'Assemblea.

b) Per discipline sportive si devono intendere quelle previste dallo Statuto.

c) Per attività sportiva si intende quella stabilita dai programmi. Per attività agonistica federale si intende la partecipazione del CLUB alle gare previste nel calendario federale per ogni singola disciplina, approvato con deliberazione del C.D.F. ed emanato prima dell'inizio di ogni anno sportivo.

Altre gare o manifestazioni, anche all'estero, sono valide per l'attribuzione dei voti, solo se il C.D.F. ne ha

autorizzato lo svolgimento.

f) L'anno sportivo federale corrisponde all'anno solare.

6. Gli aventi diritto di voto che intendono avanzare richiesta di inserimento di uno o più argomenti nell' o.d.g. dell'Assemblea devono depositare tale richiesta, a pena di inammissibilità, presso la Segreteria generale della F.I.S.A.C. o ivi farla pervenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 20 gg. (venti giorni) prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione illustrativa per ogni argomento di cui si richiede la trattazione.

Il Consiglio Direttivo Federale deciderà l'inserimento o meno di detti argomenti. Qualora le richieste siano accolte, la Segreteria invierà l' o.d.g. aggiornato.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto di voto che rappresentino almeno la metà di tutti i voti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto e dei voti rappresentati. 7. Ciascun CLUB affiliato con diritto di voto è rappresentata nella Assemblea Nazionale secondo

le modalità previste dallo Statuto.

Il CLUB affiliato con diritto di voto deve presentare alla Commissione Verifica Poteri il nominativo del Presidente.

Ogni Presidente di Società o il suo delegato avente diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale può rappresentare nell'Assemblea stessa oltre la propria anche un'altra Società, appartenente alla medesima regione del delegante se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Società votanti, due Società fino a 200 Società votanti, tre Società fino a 500 Società votanti, quattro Società fino a 1.000 Società votanti e 5 Società fino a 1.500 Società votanti. Le deleghe devono essere conferite per iscritto e contenere il nome del rappresentante e del CLUB rappresentato. I componenti degli organi centrali eletti ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in alcuna Assemblea un CLUB né direttamente né per delega.

8. In ogni caso la rappresentanza deve risultare da delega scritta, nella quale dovranno essere indicati il nome, cognome e qualifica del delegato avente diritto di voto regolarmente tesserato alla F.I.S.A.C. per l'anno in corso.

9. Per stabilire se gli affiliati appartengono alla stessa regione si dovrà tener conto dell'ubicazione delle sole sedi sociali degli interessati.

10. Il CLUB alla quale non venga attribuito il diritto di voto deve presentare reclamo scritto da far pervenire alla Segreteria generale della F.I.S.A.C. almeno 15 gg. (quindici giorni) prima dello svolgimento dell'Assemblea.

La Segreteria generale della F.I.S.A.C. provvederà tempestivamente ad un riscontro della posizione del CLUB e, sia nel caso di accoglimento sia in quello di rigetto del reclamo, ne darà tempestiva comunicazione alla CLUB ricorrente, specificando le motivazioni.

Contro la decisione della Segreteria generale della Federazione è ammesso ricorso scritto da far pervenire al Consiglio Direttivo Federale almeno sei giorni (6 gg.) prima dello svolgimento dell'Assemblea .

Non sono ammessi reclami sulla attribuzione o assegnazione dei voti direttamente in Assemblea.

Partecipano, inoltre, su invito del Presidente federale, il Coordinatore Tecnico nazionale, i Direttori tecnici e di giuria nazionali, il Coordinatore nazionale dei Commissari di gara. E' comunque facoltà del Presidente dell'Assemblea accordare loro la parola per dare chiarimenti, se richiesti, su quanto di loro competenza.

13. La composizione della Commissione verifica poteri è stabilita dal Consiglio Direttivo Federale ai sensi dello Statuto.

La Commissione verifica poteri, organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità dell'affiliazione, l'identità dei rappresentanti dei Clubs presenti di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe, registra in separati verbali le presenze dei Clubs aventi o non aventi diritto al voto. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di un CLUB in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di volere proporre ricorso all'Assemblea.

Al termine dei suoi lavori la Commissione redige un verbale conclusivo dal quale debbono risultare:

- a) il numero degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati ed il numero dei voti complessivamente esprimibili.
- b) Il numero dei ricorsi presentati ai sensi del presente comma.

14. Il Presidente della Federazione, una volta proceduto a quanto previsto dallo Statuto, constatato il numero degli aventi diritto di voto ed il numero dei voti complessivi esprimibili in Assemblea, in prima o in seconda convocazione, dichiara la validità o non dell'Assemblea.

Invita quindi gli aventi diritto di voto a deliberare sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi del comma precedente. La relativa votazione avviene per appello nominale, esclusi i ricorrenti.

Una volta definiti tutti i ricorsi, il Presidente Federale o chi ne fa' le veci dà lettura della composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto di voto ad eleggere l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un Vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono assunte d'ufficio dal Segretario Generale della F.I.S.A.C. o da un suo incaricato.

L'Assemblea procederà, inoltre, all'elezione di almeno tre scrutatori, i quali non potranno essere candidati a cariche elettive.

15. Il Presidente dell'Assemblea:

- dà inizio ai lavori e procede alla sospensione ed alla chiusura della seduta;
- pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno;
- concede la parola a chiunque degli aventi diritto di intervento ne abbia fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione;
- regola il dibattito;
- informa delle comunicazioni a lui pervenute o presentate;
- sovrintende alle funzioni attribuite al Segretario dell'Assemblea;
- precisa e formula le questioni da porsi ai voti;
- comunica all'Assemblea l'esito delle votazioni;
- proclama gli eletti, in caso di elezioni;
- controlla la rispondenza della stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

16. Il Segretario dell'Assemblea:

- redige il processo verbale della riunione assembleare, firmandolo e sottoponendolo alla firma del Presidente dell'Assemblea ;
- dà lettura dei documenti di lavoro fatti pervenire o presentati all'Assemblea e li conserva agli atti;
- cura la raccolta dei processi verbali delle riunioni delle Assemblee;
- cura la pubblicazione sulla rivista ufficiale della F.I.S.A.C. di una breve sintesi dei lavori assembleari nel primo numero possibile e l'invio della stessa ai Clubs affiliati prima della successiva Assemblea.

17. Il verbale dell'Assemblea Nazionale redatto dal Segretario fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario è redatto, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria generale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del C.O.N.I.

Ciascun partecipante avente diritto di voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di CLUB hanno facoltà di prendere visione di copia del verbale.

18. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno trenta giorni prima della data della riunione mediante fax o posta elettronica da inviarsi al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica degli aventi diritto, notificati alla Federazione. Essa deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'elenco dei CLUBS con diritto di voto. La data di effettuazione dell'Assemblea con elezioni delle cariche federali deve essere inoltrata agli aventi diritto di voto almeno quaranta giorni prima della sua celebrazione.

## **Art. 12**

### **Assemblea Nazionale straordinaria**

1. Per l'Assemblea Nazionale straordinaria valgono le stesse norme del presente Regolamento salvo la composizione della stessa limitata ai soli affiliati.

2. Il C.D.F. è tenuto a convocare, con atto formale del Presidente, l'Assemblea Nazionale straordinaria nei casi previsti dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata dalla metà più una dei Clubs aventi diritto di voto che detengono almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale o a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del C.D.F. .

3. Nel caso si ravvisi l'opportunità di abbinare l'Assemblea Nazionale straordinaria a quella ordinaria già indetta, il C.D.F. può decidere di anticipare l'Assemblea Nazionale ordinaria nel rispetto dei termini previsti dalle norme statutarie.

## **Art. 13**

### **Il Consiglio Direttivo Federale**

1. Il C.D.F. è composto dal Presidente della F.I.S.A.C. che lo presiede e da quattro Consiglieri

2. Il C.D.F. è l'organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa, organizzativa, tecnica e gestionale che, unitamente al Presidente, svolge il proprio mandato in forma collegiale, nel rispetto di ogni singola manifestazione di volontà dei propri componenti, nell'esclusivo interesse della F.I.S.A.C. e degli associati.

Ad esso sono riservati tutti i poteri definiti dallo Statuto.

3. Il C.D.F. esercita tali poteri emanando regolamenti, deliberazioni, ordinanze ed ogni altro atto che si renda necessario nella gestione della Federazione.

4. Ogni atto del C.D.F. è emanato dal Presidente e controfirmato dal Segretario Generale della Federazione, il quale lo trascrive in apposito registro, ed ha valore vincolante.

E' ammessa la pubblicazione degli atti, in sintesi, Bollettino federale o sul sito web federale.

5. Ogni componente il Consiglio ha facoltà di far inserire argomenti all'ordine del giorno del C.D.F., purché la richiesta scritta pervenga al Presidente almeno otto giorni prima della effettuazione del Consiglio stesso.

6. Il C.D.F. individua e nomina i Delegati Regionali ai sensi dello Statuto.

## **Candidatura**

6. La presentazione di candidature per la elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, è obbligatoria.

7. Ciascun candidato deve:

- indicare il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, il numero della tessera federale dell'anno sportivo in corso, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e di non essere incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui apponendo la firma in calce; - depositare presso la Federazione, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, apposita dichiarazione di candidatura singola.

In caso di candidature presentate in modo difforme da quanto previsto dal presente articolo, la Segreteria federale deve farne pubblicazione all'albo federale e darne comunicazione agli interessati, i quali nei tre giorni successivi al ricevimento della comunicazione potranno presentare ricorso avverso tale provvedimento alla Commissione di giustizia di primo grado, la cui decisione, da emettere entro i successivi tre giorni, è definitiva ed inappellabile.

Operazioni di voto

9. All'atto delle operazioni di voto la Commissione di scrutinio:

- a) procede alla chiamata dei Clubs aventi diritto di voto;
- b) consegna agli aventi diritto dei Clubs chiamati la/le schede, in precedenza debitamente siglate e contraddistinte con il timbro della Federazione;
- c) si assicura sulla segretezza del voto;
- d) controlla che sia deposta nell'urna la scheda o le schede votate;
- e) apre l'urna ove sono depositate le schede, dopo aver accertato che tutti gli aventi diritto a voto siano stati chiamati al seggio ed abbiano espletato la procedura di votazione;
- f) esegue le operazioni di scrutinio, pubblicamente, manualmente o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
- g) comunica al Presidente dell'Assemblea i risultati delle votazioni.

### **Proclamazione degli eletti**

10. Il Presidente dell'Assemblea, ricevuti i risultati delle votazioni, procede alla proclamazione degli eletti in base al maggior numero di voti riportati da ciascun candidato nella rispettiva categoria.

In caso di parità precede chi ha maggiore anzianità di cariche federali nazionali; in caso di ulteriore parità precede il più anziano di età.

Per la determinazione della maggiore anzianità di carica federale vengono valutate le cariche elettive inerenti gli organi nazionali deliberativi, di controllo e disciplinari, ricoperte anche non consecutivamente e comunque di tutti gli incarichi tecnici conferiti con deliberazioni.

### **Ricorsi**

11. Eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali sono ammessi purché siano stati preannunciati in Assemblea e verbalizzati.

Gli stessi dovranno essere inoltrati per iscritto al Consiglio Direttivo Federale nel termine improrogabile di cinque giorni (5 gg.).

### **Accertamento requisiti**

12. Alla Segreteria generale è riservato l'accertamento dei requisiti relativi alla elezione dei componenti il C.D.F.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

### **Convocazione Consiglio Direttivo Federale**

13. L'avviso di convocazione del C.D.F. è disposto dal Presidente e deve pervenire almeno 7 giorni prima agli interessati per e-mail e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

14. Qualora la richiesta di convocazione del C.D.F. venga presentata dalla maggioranza dei suoi componenti, deve essere specificamente indicato l'argomento o gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare il C.D.F. nel termine improrogabile di dieci giorni (10 gg.) dalla data di ricezione della richiesta ed a tenere la riunione del C.D.F. al massimo entro i successivi venti giorni (20 gg.).

15. Il Consigliere che non possa partecipare ad una o più riunioni del C.D.F. deve darne comunicazione al Presidente della Federazione. La validità della giustificazione è pronunciata dal C.D.F. in sede di riunione consiliare.

Nel caso di mancata comunicazione o di motivazione dell'assenza non ritenuta valida, la stessa si ritiene ingiustificata.

Il Consigliere federale che risulti assente, senza valida giustificazione, per tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

16. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del C.D.F. i titolari di incarichi federali ed altre persone, ivi compresi tesserati atleti, con le modalità ritenute più idonee e determinando la durata della loro presenza.

## **Art. 14**

### **Il Presidente della Federazione**

1. I provvedimenti adottati dal Presidente per adire le vie legali nell'interesse e per conto della Federazione devono essere autorizzati o ratificati dal C.D.F.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente, o chi ne fa le veci:

- convoca, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, le Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria, i gruppi di studio e di lavoro e le commissioni da lui presiedute;
- fissa l'ordine del giorno delle riunioni di tali organismi;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dai vari organi federali;
- firma gli atti amministrativi di competenza;
- controlla la conservazione del patrimonio federale;
- è Direttore del Bollettino federale.

3. La ratifica, da parte del C.D.F., dei provvedimenti adottati, in caso di necessità ed urgenza, dal Presidente deve avvenire alla prima riunione successiva alla loro adozione e comunque entro novanta giorni dalla data in cui i provvedimenti stessi sono stati adottati.

Se entro tale termine i provvedimenti non sono stati ratificati, essi perdono di efficacia dal giorno della loro adozione.

In tal caso il C.D.F. deve regolare con propria deliberazione le materie oggetto dei provvedimenti non ratificati.

4. Il Presidente dovrà consegnare entro quindici giorni (15 gg.) dalla cessazione della carica a chi lo sostituisce documenti o beni federali in suo possesso.

### **Candidatura**

5. La presentazione di ogni singola candidatura, obbligatoria, per l'elezione diretta del Presidente della Federazione può essere accompagnata da un proprio programma illustrativo.

La candidatura deve essere depositata in Federazione o fatta pervenire con mezzo idoneo, entro le ore dodici (h. 12) del trentesimo (30°) giorno precedente quello di svolgimento dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria, al cui ordine del giorno è inserita l'elezione del Presidente federale.

Ogni candidatura, dopo essere stata protocollata, viene progressivamente numerata dal Segretario Generale della Federazione o da persona da lui delegata, secondo l'ordine di consegna o di arrivo. 6. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve indicare: il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica, la dichiarazione di essere tesserato alla F.I.S.A.C., l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e del R.O., ed apporre in calce la firma.

7. Per la elezione del Presidente il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno nello spazio posto a fianco del nominativo del candidato prescelto o nello spazio che lo contiene.

Qualunque altra forma di espressione di voto è nulla.

8. Le comunicazioni di delega, di designazione, di nomina di persone ad incarichi federali, di costituzione di commissioni e di quanto altro previsto in materia dalle norme statutarie, sono effettuate dal Presidente della Federazione al domicilio degli interessati.

## **Art. 15**

### **Il Collegio dei Revisori dei conti**

1. L'elezione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da parte dell'Assemblea Nazionale ordinaria avviene conformemente alle modalità previste dallo Statuto.

La candidatura a Presidente è disgiunta da quella per i componenti del Collegio.

2. Ciascun candidato deve:

- indicare il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;
- l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal R.O.;
- dichiarare l'assenza di incompatibilità, ad ogni livello, nell'ambito della F.I.S.A.C.;
- deve apporre la firma in calce.

3. La modalità di presentazione delle candidature in Federazione, l'accertamento della regolarità delle stesse, le modalità di voto, avvengono secondo quanto previsto dal presente Regolamento, ove compatibili.

### **Riunioni**

4. Dopo le elezioni, la prima riunione del Collegio avviene prima della seduta di insediamento del C.D.F. risultato eletto dall'Assemblea, per consentire al Collegio stesso di essere nella pienezza delle sue funzioni all'atto della prima riunione consiliare.

5. I componenti effettivi del Collegio assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione.

In caso di assenza del Collegio, ancorché sia stato regolarmente convocato, le deliberazioni adottate da tali organi sono valide ed efficaci.

Il Segretario Generale della Federazione deve sottoporre al controllo del Collegio le deliberazioni adottate in riunioni alle quali lo stesso non vi abbia assistito.

6. E' facoltà del Presidente del Collegio affidare ad un Revisore effettivo le funzioni di segretario per redigere i verbali delle adunanze e gli altri documenti collegiali.

7. Nelle riunioni del C.D.F. alle quali assistono, il Presidente ed ogni singolo Revisore hanno facoltà di fare inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni.

8. È competenza del Presidente del Collegio convocare il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Compiti del Collegio**

9. L'esercizio del controllo sull'intera gestione della Federazione e dei suoi Organi nazionali e territoriali è attuato dal Collegio nelle forme e con le procedure che lo stesso ritiene pertinenti a tale esercizio, attenendosi all'osservanza delle norme di legge, delle disposizioni del C.O.N.I. e del Regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Federazione.

10. Il Collegio dei Revisori dei conti opera a norma dello Statuto.

11. Delle ispezioni, verifiche e controlli effettuati, il Presidente del Collegio è tenuto a rimettere al più presto relazione scritta al Presidente della Federazione, perché la sottoponga al C.D.F. ed al Segretario Generale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

12. Delle osservazioni, raccomandazioni e proposte scaturenti dallo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto sulla amministrazione federale, il Presidente del Collegio è tenuto a rimettere nota informativa al Presidente ed al Segretario Generale della Federazione per gli eventuali interventi di competenza.

13. Le segnalazioni inerenti la legittimità dei provvedimenti assunti sia sotto il profilo contabile sia sotto quello amministrativo dovranno essere inoltrate tempestivamente, da parte del Segretario Generale, agli organi interessati per le conseguenti decisioni.

## **Art. 16**

### **Organi di giustizia e disciplina**

1. L'intervento degli organi di giustizia e disciplina della Federazione ha effetto nei confronti dei CLUBS, degli aderenti e del tesserato, nonché nell'ambito di tutta la struttura organizzativa della F.I.S.A.C..
2. I componenti la Commissione di giustizia di primo grado sono nominati dal C.D.F. nel termine di sessanta giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale al cui ordine del giorno sono previste le elezioni degli organi nazionali.
3. Le Commissioni adottano i relativi provvedimenti sulla base dello specifico Regolamento di giustizia e disciplina.

I membri supplenti subentrano agli effettivi qualora vi sia indisponibilità di questi ultimi.

**Dimissioni o impedimento**

In occasione dello svolgimento della prima Assemblea utile si procede alla elezione per la sostituzione dei membri effettivi o supplenti mancanti.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un componente effettivo la Commissione di giustizia di primo grado, questo viene sostituito dal supplente.

Il C.D.F. procede alla nomina dei nuovi membri effettivi ed alla sostituzione del membro supplente entro sessanta giorni (60 gg.) dal verificarsi dell'evento.

### **Regolamento di Giustizia e Disciplina**

La giustizia federale è amministrata in base al "Regolamento di giustizia e disciplina", come previsto dallo Statuto. Questo è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

## **Art. 17**

### **Giudice disciplinare sportivo**

1. La composizione, le funzioni e le competenze dell'ufficio del Giudice disciplinare sportivo, sono demandate al Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione.

## **Art. 18**

### **L'Ufficio del Procuratore federale**

1. Il C.D.F. procede alla nomina del Procuratore federale e dei suoi sostituti ai sensi dello Statuto.
2. Il Procuratore federale si può avvalere della collaborazione di un segretario.

## **Art. 19**

### **Divieti e controversie sportive**

1. L'inosservanza dei divieti costituisce mancanza disciplinare da valutarsi e sanzionarsi da parte degli organi di giustizia e disciplina di competenza e secondo le procedure previste dal Regolamento di giustizia e disciplina della Federazione.
2. Il CLUB affiliato ed il tesserato alla F.I.S.A.C. sono comunque tenuti a osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura sociale, agonistica e morale; il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli organi di giustizia e disciplina.

## **Art. 20**

### **Eleggibilità e incompatibilità delle cariche nazionali e territoriali**

3. Le cariche federali nazionali o territoriali non sono incompatibili con cariche elettive o incarichi in seno agli organismi internazionali alle quali la F.I.S.A.C. è affiliata.

4. L'eletto ad una carica nazionale o territoriale e l'incaricato ad una funzione di organo nazionale o territoriale, che sia Giudice e/o Tecnico internazionale, nazionale o regionale:

- può esercitare l'attività di Giudice e/o Tecnico in tutte le manifestazioni agonistiche ad eccezione di quelle in cui sia presente il CLUB di appartenenza.

## **Art. 21**

### **Segreteria federale**

1. Il Segretario deve assicurare la unicità di indirizzo per la realizzazione dei programmi operativi della Federazione, programmando e coordinando l'attività dei vari settori della unità organica, anche ai fini di una più razionale utilizzazione delle risorse.

2. Il Segretario, in particolare, deve attendere:

a) alla direzione dell'unità organica, al governo del personale addetto, alla potestà decisoria in ordine alle materie trattate nella propria sfera di competenza con l'assunzione delle relative responsabilità;

b) alla partecipazione ad organi collegiali, comitati e commissioni federali dei quali debba o sia chiamato a far parte in qualità di segretario.

3. Il Segretario dispone per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria e del C.D.F..

## **Art. 22**

### **Il Delegato Regionale**

1. Il Delegato ha la responsabilità del coordinamento, della propaganda e della diffusione delle attività federali all'interno della propria giurisdizione e risponde del suo operato nei confronti del C.D.F. Egli ha facoltà di indire riunioni tecniche ed organizzative.

2. Il Delegato può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, della collaborazione di dirigenti, tecnici e/o tesserati della Federazione assegnando agli stessi specifiche funzioni e responsabilità.

3. Al termine del mandato, qualunque ne sia la causa, il Delegato è tenuto a rimettere a chi lo sostituisce, entro dieci giorni (10 gg.) dal verificarsi dell'evento, documenti ed eventuali beni di appartenenza del Comitato, con redazione di apposito verbale di consegna.

Deve contribuire, nell'ambito della sua regione, alla realizzazione dei fini dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuovi CLUBS e per l'assistenza a quelle già esistenti;

Deve informare tempestivamente il C.D.F. di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella regione;

Deve osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del C.D.F..

Al termine di ogni anno il D.R. deve rimettere al C.D.F. una dettagliata relazione organizzativa e tecnico-sportiva.

## **Titolo V**

### **Art. 23**

#### **Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere richieste:

a) da un decimo degli aventi diritto di voto;

b) dal C.D.F., per iniziativa della maggioranza assoluta dei suoi componenti;

Tali proposte, articolate e motivate, devono essere depositate o fatte pervenire alla Federazione; quelle di iniziativa di un decimo degli aventi diritto di voto devono essere accompagnate da una dichiarazione di approvazione sottoscritta dagli stessi.

2. Il Segretario Generale della Federazione appone sulle proposte la data in cui esse sono state depositate o sono state fatte pervenire alla Federazione e le rimette al Presidente per sottoporle al C.D.F. nella sua prima riunione.

3. Il C.D.F. verificata la ritualità della richiesta, delibera la convocazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria entro trenta giorni (30 gg.) dalla data di ricezione delle proposte di modifica statutarie formulate. Questa è da effettuarsi al massimo entro i successivi trenta giorni (30 gg.)

4. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti l'Assemblea almeno trenta giorni (30 gg.) prima della data di riunione dell'Assemblea. L'ordine del giorno, contenuto nella convocazione deve riportare il testo integrale, articolato e motivato, delle proposte di variazione dello Statuto.

5. Per l'esame delle modifiche allo Statuto è prescritta la maggioranza.

Le proposte di modifica allo Statuto devono essere approvate in Assemblea dalla maggioranza qualificata prescritta dallo Statuto.

\* \* \* \* \*

Il presente Regolamento Organico sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..